

N. r.g. 54-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti, letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, formulato da Maria Antonia Frazzitta, codice fiscale FRZMNT85M68H335V, nata Rivoli il 28/08/1985, e Vincenzo Mancino, codice fiscale MNCVCN84H13G273S, nato Palermo il 13/06/1984, entrambi residenti in Borgaro Torinese, Via Italia n. 41, rappresentati dall'OCC Alessandra Anna Morando ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai debitori prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria pari ad euro € 92,701,95 (di cui euro 2436,00 prededucibili, euro 12.685, 25 privilegiati, e per la differenza al chirografo), della somma globale di euro € 26.500,00 mediante l'erogazione di un finanziamento agevolato da parte di una banca convenzionata che verrà garantito interamente, dalla Fondazione Antiusura La Scialuppa CRT ONLUS e rimborsato dai debitori istanti in 84 rate di pari importo di Euro 380.00 Tale somma risulta idonea al soddisfacimento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, nonché di una quota pari al 14 ,30% dei creditori chirografari, rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario da micro-credito (cfr. relazione OCC).

I debitori hanno ritenuto, inoltre, di escludere dal piano proposto, sia un'autovettura targata ED460YZ, immatricolata in data 21.10.2010 attinta da fermo amministrativo e di assai modesto valore economico, sia le giacenze presenti sui conti correnti ai medesimi intestati atteso il saldo risibile presente sui conti (ovvero Euro 1,05 sul c.c. n. 10065875 ed Euro 36,75 sul c.c. 47424194). I ricorrenti, inoltre, hanno dato atto di essere proprietari dell'abitazione sita in Borgaro Torinese, via Italia n, 41 su cui grava mutuo ipotecario con rata mensile di Euro 560,00.

I debitori non risultano titolari di altri beni mobili registrati di valore e percepiscono un reddito da lavoro dipendente mensile medio di circa 1569, 45 per quanto riguarda la sig.ra Frazzitta ed Euro 1531,44 per il sig. Mancino (come risultante dalla media delle tre annualità precedenti cfr. pagina



12- tabella 5 e 6 del ricorso e della relazione particolareggiata) reddito questo che risulta appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita dei debitori; esigenze quantificate ragionevolmente in circa Euro 2600,00 al mese (pag. 12 ricorso).

Con decreto emesso in data 13/06/2024, il giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'articolo 70 del CCII per integrare il contraddittorio coi creditori a cura dell'OCC. Con successiva nota trasmessa in data 22/09/2024, l'O.C.C. ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'articolo 70 CII dando atto, altresì, dell'assenza di osservazioni pervenute da parte creditori, pertanto non ha ritenuto necessario apporre delle modifiche al piano così come presentato, salvo precisare con la memoria integrativa che il piano proposto prevede il pagamento a favore dei creditori di Euro 24.335,53, come riportato nella tabella riepilogativa, somma variata a fronte della sospensione dei pagamenti della cessione del quinto e del decimo dello stipendio disposti dal 01.09.2024.

Ciò premesso va riconosciuta, anzitutto, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per entrambi i ricorrenti tra loro conviventi, ai sensi articolo 66, primo comma, del CCII, che dispone che i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili alla perdita e contrazione del reddito in capo ai coniugi, i quali dovettero accedere- in un primo momento- ai finanziamenti per far fronte a spese impreviste per il lutto della madre della sig.ra Frazzitta e per sostenere economicamente il coniuge superstite che non è mai stato in grado di provvedere a se stesso, nonché per l'acquisto di una casa idonea alle esigenze famigliari, come ben esposto sia nel ricorso introduttivo, sia nella relazione dell'OCC, sia nella memoria integrativa del 10.07.2024.

Il sovraindebitamento, in altri termini, è dovuto ad un fattore esogeno, cioè la riduzione reddituale che si è prodotta in capo i coniugi, i quali anche per motivi legati alla salute non sono riusciti più a far fronte ai pagamenti pattuiti.

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 CC II.

Nessuno dei creditori ha formulato osservazioni critiche alla proposta.

Sussiste, in ultimo, il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale dei sigg. Frazzitta e Mancino e dei vari problemi di salute che hanno interessato gli stessi.

Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito, atteso che la esposizione debitoria accumulata nei confronti delle finanziarie risulta compatibile con la situazione reddituale del ricorrente.



Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento, tenuto conto che, a fronte di entrate per euro mensili 3.170,00 (derivanti unicamente dal proprio reddito da lavoro), i debitori hanno uscite che assorbono pressoché interamente le entrate; sicché esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.

Non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo i debitori determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC) e nella successiva memoria integrativa.

Sussiste infine il requisito di cui all'art. 70 comma IX ccii, in relazione alla convenienza per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria atteso che il piano prevede la messa a disposizione di finanza esterna, altrimenti del tutto indisponibile in caso di alternativa puramente liquidatoria, che consentirà, nel pieno rispetto della par condicio creditorum, ed in una ottica squisitamente concorsuale, un pagamento in favore di tutti i creditori di pari rango chirografario del 14% in tempi davvero estremamente contenuti, come sopra esposto.

Ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per la omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, visto l'art. 70 ccii;

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da MARIA ANTONIA FRAZZITTA, (c.f. FRZMNT85M68H335V) e Vincenzo Mancino, (c.f. MNCVCN84H13G273S) con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Alessandra Anna Morando;

DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DICHIARA la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio e del decimo dello stipendio e della delega volontaria;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 09/10/2024

Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)



